

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Il regolamento (CEE) n. 1350/72 viene modificato come segue:

1) All'articolo 1:

visto il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

— il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

considerando che il regolamento (CE) n. 1098/98 prevede la concessione di una compensazione per le superfici ritirate temporaneamente dalla produzione e/o estirpate; che occorre quindi dichiarare dette superfici allo stesso titolo di quelle piantate; che per il raccolto 1998 tali dati possono essere comunicati entro il 30 giugno 1998; che occorre pertanto integrare questi nuovi elementi nel regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/98⁽⁵⁾;

«1. Entro il 31 maggio — 30 giugno per il Regno Unito — dell'anno di raccolta, ciascun produttore di luppolo presenta una dichiarazione delle superfici piantate e delle superfici oggetto di misure speciali temporanee di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione previste dal regolamento (CE) n. 1098/98. Per il raccolto 1998, tale data è fissata al 30 giugno 1998.»;

— il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1350/72, la dichiarazione delle superfici piantate deve essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno del raccolto; che tale disposizione crea problemi nel Regno Unito in seguito all'evoluzione dei metodi di produzione, tramite i quali sulle piante propagate per talea la raccolta può essere effettuata [per la prima volta] nel corso dello stesso anno della piantagione; che le operazioni di piantagione non saranno terminate in maggio, ma in giugno; che la raccolta del luppolo moltiplicato con questa tecnica concernerebbe soltanto una scarsa percentuale della superficie totale a luppolo del Regno Unito; che è quindi opportuno evitare che i produttori che la mettono in atto vengono discriminati con la perdita dell'aiuto; che è opportuno prevedere a tal fine una deroga per il Regno Unito prorogando al 30 giugno dell'anno del raccolto la data per la dichiarazione delle superfici;

«2. La dichiarazione reca almeno:

a) il nome e l'indirizzo del dichiarante;

b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:

— la superficie piantata, o oggetto di misure speciali di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione;

— gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente e, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale;

c) il nome dell'associazione di produttori riconosciuta qualora il dichiarante aderisca a tale associazione per la sua produzione di luppolo.»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. La domanda di aiuto o, negli Stati membri che decidono di applicare il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva, la domanda di compensazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento

⁽¹⁾ GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 33 del 7. 2. 1998, pag. 10.